

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 8.4.2022

INFORMATIVA N. 14/2022

DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto "Ucraina") Principali novità

INDICE

1. Premessa.....	pag. 2
2. Decreto d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica.....	pag. 2
2.1 Determinazione del credito d'imposta.....	pag. 2
2.2 Modalità di utilizzo e cessione del credito d'imposta.....	pag. 2
2.3 Trattamento fiscale.....	pag. 2
3. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale.....	pag. 2
3.1 Determinazione del credito d'imposta.....	pag. 2
3.2 Modalità di utilizzo e cessione del credito d'imposta.....	pag. 3
3.3 Trattamento fiscale.....	pag. 3
4. Bonus carburante per dipendenti.....	pag. 3

1 PREMESSA

Con il c.d. decreto "Ucraina" sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina.

Il DL è entrato in vigore il 22.3.2022. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità anche se, essendo in corso di conversione in legge, le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Viene riconosciuto un credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

2.1 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

2.2 MODALITÀ DI UTILIZZO E CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni;
- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. "bonus edilizi".

2.3 TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

3 CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

Viene riconosciuto un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.

3.1 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

3.2 MODALITÀ DI UTILIZZO E CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni;
- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. "bonus edilizi".

3.3 TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

4 BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI

E' previsto che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

Studio Gorini s.r.l.